



Titolo I
(Disposizioni Generali)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione mette a bando tutte le sedi di servizio degli istituti penitenziari per adulti oggetto di possibile richiesta di trasferimento per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Con cadenza biennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, l'Amministrazione, sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, comunica anche le sedi di servizio disponibili negli istituti penali per i minorenni. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.

2. In considerazione della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno di emanazione del presente decreto, per le vacanze organiche negli Istituti e Servizi minorili si provvede con interpello emanato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità al quale partecipa solo il personale del contingente per la Giustizia Minorile dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, in servizio presso gli Istituti penali per i minorenni e i Centri di prima accoglienza. Il personale che partecipa al predetto interpello non può partecipare nello stesso anno all'interpello di cui al comma 1 del presente articolo. L'interpello adotta i criteri di valutazione contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

3. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento per le sedi di gradimento nei modi previsti dal comma 1.

4. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

5. L'Amministrazione porta a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso, altresì, con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate.



Articolo 3

(Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando. Le domande presentate in modalità diversa sono inammissibili.
2. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, dell'art. 2, nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti, tra istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni.
3. Nel caso in cui sono presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori dalla propria sede di assegnazione può presentare nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso la sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica/sistema SIGP, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione Generale del personale e delle risorse. Il personale assente dal servizio può inoltrare la domanda tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini del comma 9 del presente articolo, farà fede il timbro postale di spedizione.
8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.



10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.

11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Per i comandati fuori sede l'ufficio invia, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente come indicato nel precedente comma, la trasmette all'ufficio mittente, inviando con mail il pdf e con posta ordinaria l'originale. Nel caso di personale assente dal servizio la scheda informatizzata può essere accettata anche attraverso mezzi telematici. In tal caso le Direzioni degli istituti e servizi redigono succinto verbale di accettazione.

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale, firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, in formato PDF all'Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria della Direzione Generale del personale e delle risorse



Articolo 4
(Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando di concorso che ha determinato l'assunzione nel Corpo, la domanda di trasferimento può essere presentata dal personale di tutti i ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria indicati dall'art. 1 del presente provvedimento.



Articolo 5
(Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione della scheda informatica a "compilazione guidata".
2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.
3. La graduatoria nazionale provvisoria è formata, a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, entro il quinto mese successivo alla data di scadenza del bando.
4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate. La graduatoria provvisoria è divulgata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
5. Avverso il punteggio attribuito o il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
6. L'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
7. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi e dei titoli di preferenza attribuiti nella graduatoria di cui al comma 3 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse. La commissione è composta da un presidente scelto tra i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, e da nove componenti tra i quali è individuato anche personale appartenente al contingente della giustizia minorile e di comunità. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.
8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse emana entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di emissione del bando la graduatoria definitiva.
9. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate.



10. La pubblicazione vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.

11. La graduatoria definitiva viene trasmessa alle OOSS rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali, e rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al successivo interpello.



Articolo 6
(Revoca della domanda)

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 9.

2. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i trasferimenti di cui all'art. 2 comma 4, l'Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.

3. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.



Titolo II

[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7
(Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale

Articolo 8
(Anzianità)

1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti:

- fino a cinque anni Punti 1,00;
- dal sesto al decimo Punti 2,00;
- dall'undicesimo al quindicesimo Punti 3,00;
- dal sedicesimo al diciannovesimo Punti 4,00;
- dal ventesimo al ventiquattresimo Punti 5,00;
- dal venticinquesimo in poi Punti 6,00.

2. Al personale che ha prestato servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo di:

- Punti 1 dopo 10 anni;
- Punti 2 dopo 20 anni.

3. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinano interruzioni risultanti dal foglio matricolare.

4. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00.

5. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio).

6. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di Polizia Penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.



Articolo 9

(Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che ha svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sono attribuiti:

- a) C.C. Tolmezzo, C.R. San Gimignano, C.R. Volterra, C.C. Venezia Santa Maria Maggiore, punti 2;
- b) C.R. Mamone, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R.F. Venezia Giudecca, punti 3;
- c) C.R. Gorgona, sezione distaccata di Livorno, (a condizione che la Direzione attesti che il personale ha prestato servizio in maniera continuativa in tale sede) punti 4,00.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.

3. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

4. Il personale assegnato alla C.R. Gorgona prima che diventasse sezione distaccata della C.C. Livorno e che vi ha prestato servizio effettivo per almeno sei anni, ha diritto ad essere trasferito nella sede richiesta. Qualora nella sede ambita non vi fossero disponibilità in organico ha diritto ad essere trasferito in altra sede nella stessa regione.

5. I criteri di assegnazione del personale presso la sede distaccata di Gorgona devono essere concordati tra la direzione della C.C. Livorno e le Organizzazioni sindacali.



Articolo 10
(Servizio prestato al G.O.M.)

1. Al personale che ha prestato servizio presso il G.O.M. e che, ai sensi dell'art. 9, commi 4, 5 e 6 del vigente decreto ministeriale 30 luglio 2020, ha assicurato da quella data una permanenza minima di quattro anni continuativi, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso i reparti operativi mobili e presso l'ufficio centrale se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.

2. Al personale che all'entrata in vigore del presente provvedimento è in servizio presso il G.O.M. è attribuito un punteggio di punti 1 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per il servizio prestato dal 27 luglio 2017 al 30 luglio 2020 presso i reparti operativi mobili e presso l'ufficio centrale se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.

3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

Articolo 11
(Effettività del servizio)

1. Per servizio effettivo e per il calcolo dei punteggi aggiuntivi previsti nel presente provvedimento sono valutati i periodi di servizio dai quali si desuma la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella relativa sede.



Articolo 12
(Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge (anche in caso di unioni civili) non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua punti 2,00;

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: punti 1,00.

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua punti 3,00 per ogni figlio;

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: punti 1,50 per ogni figlio.

3. Nel caso di genitore celibe/nubile vedovo, separato o divorziato investito in via esclusiva della responsabilità genitoriale, sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua ulteriori punti 3,00 per ogni figlio.

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: ulteriori punti 1,50 per ogni figlio.

4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.

5. Nel caso in cui il dipendente sia affidatario esclusivo o coaffidatario con collocamento del minore presso di sé è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni figlio.

6. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

7. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

8. Per la necessità di assistere il coniuge, un parente o affine entro il primo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che impone l'assistenza del familiare, per una sede nella stessa regione del domicilio del disabile e, se non nella stessa regione, non oltre i 120 chilometri dal domicilio del disabile, sono attribuiti: punti 4,00. In caso di più familiari disabili è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 4 per ogni familiare disabile.

9. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.



10. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione medica ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3-*bis* del d. l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con l. 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.



Articolo 13

(Soppressione della sede di servizio)

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati, d'ufficio, alla sede di servizio limitrofa, nei modi di cui al comma *l-bis* dell'articolo 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.
2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto penitenziario. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.
4. In caso di soppressione di un reparto va sempre attivato un confronto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, teso a contemperare le esigenze dell'Amministrazione e del personale.



Articolo 14
(Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 5 novembre 2012 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni.

POSSIBILI MODIFICHE

Titolo I
(Disposizioni Generali)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione mette a bando tutte le sedi di servizio degli istituti penitenziari per adulti e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti di maggiore rilevanza, cittadini, provinciali ed interprovinciali, oggetto di possibile richiesta di trasferimento per il personale di cui all'art. 1, mediante divulgazione di avviso e pubblicazione sul sito istituzionale. Con cadenza biennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, l'Amministrazione, sentito il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, comunica anche le sedi di servizio disponibili negli istituti penali per i minorenni. La comunicazione contiene il termine e le modalità di presentazione della domanda.

2. In considerazione della necessità di preservare la specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni acquisita dal personale, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno di emanazione del presente decreto, per le vacanze organiche negli Istituti e Servizi minorili si provvede con interpello emanato dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, destinato esclusivamente al personale del contingente per la Giustizia minorile appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, in servizio presso gli Istituti penali per i minorenni e i Centri di prima accoglienza. Il personale che partecipa al predetto interpello non può partecipare nello stesso anno all'interpello di cui al comma 1 del presente articolo. L'interpello adotta i criteri di valutazione contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

3. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti e ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

4. In occasione dei piani di mobilità a domanda, una aliquota pari al 20% dell'incremento previsto per le sedi poste ad interpello è destinata agli agenti di nuova immissione in ruolo, all'esito dei concomitanti corsi di formazione.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 3

(Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando. Le domande presentate in modalità diversa sono inammissibili.
2. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 2, all'atto della domanda il dipendente indica la scelta, in ordine di priorità e fino al numero massimo di cinque, delle sedi di servizio di preferenza, tra istituti penitenziari per adulti, istituti penali per minorenni e Nuclei Traduzioni e Piantonamenti di maggiore rilevanza, cittadini, provinciali e interprovinciali.
3. Nel caso in cui siano presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica l'esatta sede di servizio per cui aspira al trasferimento. Qualora una o più indicazioni di scelta risultino comunque genericamente riferite al solo contesto cittadino, l'Amministrazione escluderà tale opzione tra quelle espresse, ovvero, in assenza di altre indicazioni di preferenza, considererà improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il dipendente deposita la domanda presso il Reparto della Direzione che lo amministra e l'ufficio preposto, contestualmente, la assume al protocollo. Analogamente può procedere il dipendente, nei termini di cui al comma 1, presso la sede in cui presta temporaneamente servizio, che entro 5 giorni provvede all'inoltro dell'originale e della copia in formato pdf, per posta elettronica/sistema SIGP, alla Direzione della sede di assegnazione, la quale adempirà al successivo inoltro alla Direzione Generale del Personale. Il personale assente a qualsiasi titolo dal servizio può inoltrare la domanda tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola alla sede d'appartenenza. In tal caso, ai fini del comma 9 del presente articolo, farà fede il timbro postale di spedizione.
8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.

POSSIBILI MODIFICHE

10. Le Direzioni che amministrano il personale, sia in sede sia fuori sede, come indicato al comma 7, compilano, in ordine cronologico di deposito o di ricezione della domanda, le relative schede informatizzate individuali delle istanze acquisite dai dipendenti, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come fedelmente indicati nella domanda presentata dagli interessati.

11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede alla stampa per la sottoscrizione autografa del dipendente, quale conferma dell'esattezza dei dati dichiarati e quale accettazione dell'inserimento al sistema. Tale procedura è assolta nei confronti del personale in servizio fuori sede mediante l'invio, a mezzo posta elettronica istituzionale, della scheda in formato pdf alla sede ove il dipendente presta temporaneamente servizio, la quale provvede alle medesime incombenze sopra indicate e restituisce con le stesse modalità telematiche la scheda, nonché provvede alla spedizione dell'originale a mezzo corrispondenza postale ordinaria. Le medesime modalità telematiche sono consentite ove trattasi di personale assente dal servizio; in tale ultimo caso dovrà essere redatta succinta verbalizzazione agli atti.

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale, firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, in formato PDF alla Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria della Direzione Generale del Personale.

Articolo 4
(Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda di trasferimento può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o nella sede alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computato dalla data in cui l'interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni nel bando di assunzione.
2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai trasferimenti disposti d'ufficio.
3. Il personale che, all'atto della presentazione dell'istanza, è impiegato alle dipendenze funzionali delle Specialità o delle Specializzazioni del Corpo di polizia penitenziaria può avanzare istanza di trasferimento. Resta salva l'inammissibilità alla procedura dell'interpello, derivante dall'applicazione dei vincoli temporali di permanenza, stabiliti nei rispettivi provvedimenti regolamentari di tali specialità e specializzazioni.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 5
(Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dei punteggi derivanti dai dati inseriti con la descritta procedura informatica, mediante la redazione della scheda informatizzata a "compilazione guidata".
2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.
3. La graduatoria nazionale provvisoria è formata, a cura della Divisione I della Direzione Generale del Personale, entro il quinto mese successivo alla data di scadenza del bando.
4. L'avviso della redazione della graduatoria provvisoria è pubblicato sul sito istituzionale. Della formazione della graduatoria provvisoria è, altresì, dato avviso mediante pubblicazione, a cura delle Direzioni degli istituti, uffici e servizi, nelle bacheche destinate. Ad ogni singolo partecipante alla procedura è notificata, a cura della Direzione d'appartenenza, una analitica scheda relativa al punteggio attribuito e alla posizione occupata in graduatoria. La graduatoria provvisoria è divulgata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
5. Avverso il punteggio attribuito o il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
6. L'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione, allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
7. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi e dei titoli di preferenza attribuiti nella graduatoria di cui al comma 3 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore Generale del personale. La commissione è composta da un presidente, scelto tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, e da nove componenti tra i quali è individuato anche personale appartenente al contingente della Giustizia minorile e di comunità. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Per la composizione della commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione, in qualità di componenti della commissione, al personale che sia rappresentante sindacale. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.
8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione Generale del Personale emana, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di emissione del bando, la graduatoria definitiva.
9. L'avviso della redazione della graduatoria definitiva è pubblicato sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso, altresì, con nota affissa, a cura delle Direzioni degli istituti, uffici e servizi, nelle bacheche destinate. Ad ogni singolo partecipante alla procedura è notificata, a cura della Direzione d'appartenenza, una analitica scheda relativa al punteggio attribuito e alla posizione occupata in graduatoria.

POSSIBILI MODIFICHE

10. La pubblicazione vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione .
11. La graduatoria definitiva viene trasmessa alle OOSS rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali, e rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al successivo interpello.

Articolo 6
(Revoca della domanda)

1. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i trasferimenti di cui all'art. 2 comma 4, l'Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 20 giorni, entro il quale il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.

2. Esperita la procedura di cui al comma precedente, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nell'ipotesi in cui il dipendente presenti istanza di revoca totale o parziale oltre il termine di cui al primo comma, non potrà avanzare domanda di trasferimento per i successivi due anni.

POSSIBILI MODIFICHE

Titolo II

[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7
(Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.

2. A parità di punteggio l'anzianità anagrafica costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8
(Anzianità)

1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti:
fino a cinque anni Punti 1,00;
dal sesto al decimo Punti 2,00;
dall'undicesimo al quindicesimo Punti 3,00;
dal sedicesimo al diciannovesimo Punti 4,00;
dal ventesimo al ventiquattresimo Punti 5,00;
dal venticinquesimo in poi Punti 6,00.

1 bis. Per il personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori, dalla data di immissione in ruolo, punti 6.00 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di appartenenza nel ruolo;

2. Al personale che ha prestato servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo di:

Punti 1 dopo 10 anni;

Punti 2 dopo 20 anni.

3. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinano interruzioni risultanti dal foglio matricolare.

4. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00.

5. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio).

6. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di Polizia Penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione, sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 9
(Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento, svolge effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sono attribuiti:

- a) C.C. Tolmezzo, C.R. San Gimignano, C.R. Volterra, C.C. Venezia Santa Maria Maggiore, punti 2;
- b) C.R. Mamone, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R.F. Venezia Giudecca, punti 3;
- c) C.R. Gorgona, sezione distaccata di Livorno, (a condizione che la Direzione attesti che il personale ha prestato servizio in maniera continuativa in tale sede) punti 4,00.

2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.

3. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

4. Il personale assegnato alla C.R. Gorgona, prima che diventasse sezione distaccata della C.C. Livorno, e che vi ha prestato servizio effettivo per almeno sei anni, ha diritto ad essere trasferito nella sede richiesta. Qualora nella sede ambita non vi fossero disponibilità in organico, detto personale ha diritto ad essere trasferito in altra sede nella stessa regione.

5. I criteri di assegnazione del personale presso la sede distaccata di Gorgona devono essere concordati tra la direzione della C.C. Livorno e le Organizzazioni sindacali.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 10

Servizio prestato presso il G.O.M.

1. Al personale che ha prestato servizio presso il G.O.M. e che, ai sensi dell'art. 9, commi 4, 5 e 6, del vigente decreto ministeriale 30 luglio 2020, ha assicurato, da quella data, una permanenza minima di quattro anni continuativi, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso i reparti operativi mobili o presso l'ufficio centrale, se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
2. Al personale che all'entrata in vigore del presente provvedimento è in servizio presso il G.O.M. è attribuito un punteggio di punti 1 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per il servizio prestato dal 27 luglio 2017 al 30 luglio 2020 presso i reparti operativi mobili o presso l'ufficio centrale, se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.
4. Il personale che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 del P.C.D. 19 gennaio 2022, non ha ancora maturato i previsti quattro anni di permanenza minima alle dipendenze funzionali del G.O.M., non è legittimato a partecipare agli interPELLI per l'ordinaria mobilità a domanda.

articolo 10 bis

Servizio prestato presso il G.I.O. e i G.I.R.

1. Al personale che presta servizio presso il G.I.O. o presso i G.I.R. e che alla data di presentazione della domanda di trasferimento ha assicurato, da quella data, una permanenza minima di quattro anni continuativi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 14 maggio 2024, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso il G.I.O. o presso i G.I.R., se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.
3. Il personale che non ha ancora maturato i quattro anni di permanenza minima alle dipendenze funzionali del G.I.O. o dei G.I.R., previsti dal 3° comma dell'art. 2 del P.C.D. 2 agosto 2024, non è legittimato a partecipare agli interPELLI per l'ordinaria mobilità a domanda.

Articolo 11

(Effettività del servizio)

1. Per servizio effettivo e per il calcolo dei punteggi aggiuntivi previsti nel presente provvedimento sono valutati i periodi di servizio dai quali si desuma la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella relativa sede.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 12
(Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge (anche in caso di unioni civili) non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00;

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: punti 1,00.

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio;

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: punti 1,50 per ogni figlio.

3. Nel caso di genitore celibe/nubile vedovo, separato o divorziato investito in via esclusiva della responsabilità genitoriale, sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua: ulteriori punti 3,00 per ogni figlio.

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: ulteriori punti 1,50 per ogni figlio.

4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.

4-bis. I punteggi di cui ai commi precedenti non si attribuiscono ai partecipanti all'interpello che, per effetto di norme speciali sulla mobilità, prestano servizio in una sede ubicata nella provincia di domicilio del nucleo familiare.

5. Nel caso in cui il dipendente sia affidatario esclusivo o coaffidatario con collocamento del minore presso di sé è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni figlio.

6. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta, ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dallo stesso interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

7. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

8. Per la necessità di assistere il coniuge, un parente o affine entro il primo grado, che presenti condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che impone l'assistenza del familiare, per una sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità e, se non nella stessa regione, non oltre i 120 chilometri dal domicilio della persona con disabilità, sono attribuiti: punti 4,00. In caso di più familiari con disabilità è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 4 per ogni familiare con disabilità. **I punteggi di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui l'istante sia stato già assegnato alla sede oggetto di interpello ai sensi dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

9. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un condizione di disabilità non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.

POSSIBILI MODIFICHE

10. La condizione di disabilità è provata da certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis del d. l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con l. 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

POSSIBILI MODIFICHE

Articolo 12 bis

(Punteggi aggiuntivi per la mobilità dei Nuclei T.P.)

1. Nelle procedure di mobilità per i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti di maggiore rilevanza, cittadini, provinciali e interprovinciali, vista la specificità del servizio di competenza, sarà valutato, oltre ai titoli indicati agli art. 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 e 12, anche il possesso di patente ministeriale, a cui sarà attribuito il seguente punteggio:

patente B, punti 2,5;

patente C, punti 3;

patente D, punti 4.

Nel caso di possesso di più patenti, sarà applicato il punteggio relativo all'abilitazione alla guida di categoria più elevata.

Per il personale che abbia beneficiato del punteggio aggiuntivo connesso al possesso di abilitazione alla guida dei mezzi del Corpo, la permanenza presso il N.T.P. è subordinata al possesso della patente ministeriale.

2. Ai corsi di formazione quali "polizia stradale", "SIAT", "SDI", "Nucleo T.P.", "guida sicura", "corso protezione e sicurezza", "corsi U.S.P.E.V.", "istruttore di guida", "corsi M.G.A./tiro/sfollagente", sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, pari a 0,20 per ciascun corso e fino ad un massimo di punti 1.

3. Saranno, altresì, valutate le esperienze lavorative pregresse presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, purchè documentate e svolte senza demerito, con punti 0,20 per ogni semestre o frazione di semestre.

Articolo 13

(Soppressione della sede di servizio)

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati, d'ufficio, alla sede di servizio limitrofa, nei modi di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.

2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto penitenziario. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

4. In caso di soppressione di un reparto va sempre attivato un confronto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, teso a contemperare le esigenze dell'Amministrazione e del personale.

Articolo 14

(Cambio di ruolo)

1. Nel caso di trasferimento a domanda di un dipendente in servizio in un comparto di specialità o in possesso di una delle specializzazioni del Corpo, il trasferito continua, a domanda, ad essere impiegato nel comparto di specialità o nei compiti inerenti la specializzazione posseduta, a condizione che vi sia disponibilità nella dotazione organica specialistica della sede di trasferimento e fermi restando gli accordi locali.

POSSIBILI MODIFICHE

2. Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita con il conseguimento di una delle specializzazioni di cui al comma precedente, nel caso di concorso interno, all'esito del quale il dipendente consegua una qualifica superiore, l'Amministrazione favorisce, compatibilmente con le disponibilità organiche, il rientro nella sede di specialità e nella mansione specialistica di provenienza, qualora effettivamente esercitata in precedenza.

Articolo 15
(Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 6 agosto 2021 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni, nonché i Protocolli Regionali NN.TT.PP., tranne per le disposizioni riguardanti i N.T.P. locali